

26 gennaio 2011

Ricordare per legge (o leggendo un diario). A proposito del contributo di Henry Morgenthau sul genocidio armeno e delle leggi sulla memoria storica

di Daniela Bifulco

1) “Chi si ricorda più del massacro degli armeni?”, chiedeva Hitler in un discorso pubblico del 1939, poco prima di invadere la Polonia. A parte i diretti interessati -gli armeni sopravvissuti, appunto- quell'eccidio perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1916 doveva essere ben presente alla memoria degli ebrei rinchiusi nel ghetto di Varsavia, se è vero che *I quaranta giorni del Mussa Dagh* era uno dei libri più letti in quel luogo. “Tragica profezia del futuro imminente”, il romanzo di Franz Werfel sul massacro degli armeni veniva letto come un precedente, entro i cui schemi reinserire non solo l'evento che gli abitanti del Ghetto stavano vivendo, ma anche l'oblio che al genocidio armeno aveva fatto seguito, come ha ricordato Anna Foa in un bel libro curato da Francesco Berti e Fulvio Cortese (*Genocidi a confronto: una riflessione sull'unicità della Shoah*, p. 55 ss., in *Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento*, Franco Angeli, 2008). Quella lettura implicava un confronto su due livelli: quello della storia e quello della memoria, pur in un momento in cui la categoria stessa di “genocidio” non aveva ancora visto la luce (è nel 1948 che sarà formulata nel contesto internazionale) e la diatriba sulla “unicità” della Shoah non era ancora esplosa.

A smentire l'intuizione -tanto cinica quanto aderente alla realtà- di Hitler e a incoraggiare la ricerca sulla memoria dei genocidi contribuisce oggi la traduzione dei diari di Henry Morgenthau, ambasciatore americano a Costantinopoli negli anni dello sterminio degli armeni (*Diario 1913-1916*, Guerini e Associati, 2010, a cura dei già citati Berti e Cortese). Siamo di fronte a una testimonianza tanto più rilevante, ove si consideri il silenzio in cui il genocidio del 1915 fu prontamente avvolto; un silenzio che, a distanza quasi di un secolo, perdura, visto che il governo turco continua a negare quei fatti tenacemente, non esitando a ostacolare chiunque tenti di riproporre all'attenzione del pubblico la questione del genocidio armeno (tentativo che, tra l'altro, è costato la vita al giornalista armeno Hrant Dink, nel 2007; sui recenti sviluppi e iniziative del movimento che si oppone alla negazione del genocidio armeno, v. A. Insel, *Au nom de l'humanité, cette conduite était un crime. Une analyse de la demande de pardon aux Arméniens*, in *Esprit*, giugno 2010). Le diverse fasi in cui si consumò

quell'evento sono invece registrate, nel *Diario*, con dovizia di particolari da Morgenthau: brillante avvocato, ebreo newyorkese di origini tedesche, egli fu nominato dal presidente Wilson ambasciatore presso l'impero ottomano, in un'epoca in cui andava consumandosi il collasso dello stesso e rafforzandosi un acceso nazionalismo che spinse la Turchia a liberarsi dalle interferenze straniere e a stringere un'alleanza -rivelatasi fatale- con la Germania.

Svariati i motivi di interesse di questo *Diario*: innanzitutto, il peso della testimonianza di Morgenthau deriva dal fatto che, in quanto ambasciatore, egli poté seguire in diretta l'escalation della persecuzione e del massacro degli armeni grazie ai contatti con i massimi vertici delle gerarchie politiche turche, ai dispacci dei consolati americani disseminati nel territorio e alle notizie che gli arrivavano dai missionari americani e tedeschi presenti in Turchia. Attraverso questa estesa rete di contatti, Morgenthau ebbe immediata consapevolezza del fatto che le misure in atto non erano volte a sedare -come sostenevano le autorità turche- disordini popolari, bensì mirate al perseguimento di uno sterminio -intenzionale, meditato e feroce- di un intero popolo. Il testo è impressionante anche per i dettagli con cui sono descritti deportazione e metodologia omicida, entrambe ricondotte da Morgenthau, senza troppi giri di parole, alla nefasta influenza che il militarismo tedesco ebbe sui destini della Turchia e sulla "prussificazione" dell'esercito turco. Più in generale, il "j'accuse" mosso dall'ambasciatore americano ai tedeschi è gravissimo: "non voglio dire che la Germania sia responsabile di questi massacri per averli istigati. Ma ne è responsabile perché, avendo la possibilità di impedirli, non lo ha fatto" (*ivi*, p. 264).

Morgenthau, invece, si batté per la difesa del popolo armeno con coraggio ostinato e fiducia nella diplomazia, adoperando tutti i mezzi che la sua professione gli metteva a disposizione: "non appena giunsero a Costantinopoli i primi rapporti sulle atrocità, mi venne subito in mente che il modo più efficace per fermarle era che i rappresentanti diplomatici di tutti i paesi inoltrassero un appello congiunto al governo ottomano. Sottoposi l'idea a Wangenheim [l'ambasciatore tedesco]: 'aiuterò i sionisti' -mi disse, immaginando che questa osservazione mi avrebbe fatto piacere- 'ma non farò assolutamente niente per gli armeni'" (p. 257-58). Ineffetti, l'origine ebraica di Morgenthau dona al suo *Diario* una luce ancora più particolare; egli, certo, non poteva immaginare che il genocidio armeno sarebbe stato, per così dire, una prova d'orchestra di quel che, di lì a poco, avrebbe colpito gli ebrei; ma certo è anche che le sue parole sono dense del presagio di quella sventura non troppo lontana: "la Germania aveva lucidamente architettato la conquista del mondo".

Un giorno, Morgenthau venne avvicinato da un insidioso agente tedesco, il quale volle parlargli "da ebreo a ebreo": "vi state dando molto da fare a favore degli armeni e penso che non vi rendiate conto di quanto questo vi renda impopolare presso le autorità locali. Il governo turco è sul punto di chiedere il vostro richiamo. Le vostre proteste per gli armeni sono inutili. I tedeschi non interverranno in loro favore e voi state rischiando di concludere la vostra carriera in modo inglorioso". Dalla risposta di Morgenthau traspare la volontà di considerare uno sterminio di massa per quello che è, al di là della razza o della religione delle vittime: "crimini del genere gridano al cielo". In un momento storico in cui il concetto di "crimini contro l'umanità" era ancora *in mente dei*, Morgenthau spiega al suo interlocutore che l'eccidio di un intero popolo colpisce non solo quel popolo, ma l'umanità tutta. E, poiché l'agente tedesco aveva tentato di far leva sulla diversità religiosa e razziale dell'ambasciatore americano, al fine di spingerlo a prendere le distanze dai destini di un popolo da lui così "diverso" per razza e religione, Morgenthau replicò: "non potrei trovare onore più grande che essere richiamato per avere, in quanto ebreo, fatto di tutto per salvare la vita di centinaia di migliaia di cristiani" (p. 262-63).

2) Un monito del genere sembra tanto più importante col senno di poi, in un'epoca, cioè, in cui il dibattito sulla unicità o meno della Shoah (paradigma incomparabile, secondo molti, ad altri genocidi o da utilizzare invece, secondo opinioni diverse, come sintesi -sia pure ineguagliata- di tutti gli altri eccidi di massa della storia: per una sintesi della vasta letteratura sul punto, A. Di Giovine, *Il passato che non passa: "Eichmann di carta e repressione penale"*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2006; A. Foa, cit., p. 55 ss.; G. Poggeschi, *Diritto e memoria: fra condanna dei genocidi e rielaborazione del*

passato, in *Il crimine dei crimini*, cit., pp.207-214) si è spesso avvitato su se stesso, e in cui sarebbe soprattutto importante dare linfa all'opera di prevenzione di genocidi futuri o di quelli che incombono sull'oggi. A tal fine, occorrerebbe che la tutela della memoria -anzi, *delle memorie*- non si limitasse alla celebrazione di “giornate”, né a farsi irretire nelle maglie della politica legislativa del ricordo. Prima ancora che quello legislativo, lo spazio ideale per la conoscenza e la tutela delle memorie è soprattutto quello culturale, del dibattito pubblico: per questo e per molti altri motivi, tanto più meritoria ci sembra l'iniziativa di curatori ed editore di portare a conoscenza del pubblico italiano questo *Diario*. Ciò detto, non intendiamo certo affermare l'inutilità delle politica legislativa a tutela della memoria, ma soltanto evidenziarne l'intrinseca e inevitabile problematicità, dato che, non appena il diritto provi a varcare la soglia della storia e a prescrivere di ricordare per legge (leggi sulla memoria storica e sul negazionismo), o a dimenticare per legge (leggi di amnistia), dà adito a critiche. In effetti, quando il discorso cade sulla tutela della memoria di certi eventi storici, il diritto può molto e molto poco: basta, alle volte, una parola al posto di un'altra, nel testo di una legge sulla memoria, a generare proteste, sospetti o malcontenti. Si pensi alla legge (n. 211/2000) istitutiva del giorno in memoria della Shoah: un rapido sguardo al testo svela come il paradigma adottato dal legislatore italiano sia stato, sì, quello della memoria ma anche quello dell'amnesia, dell'esonero e dello sgravio di responsabilità, dal momento che la legge cita le vittime, ma non spende una parola sui responsabili. “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della memoria’, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art.1). Colpisce il discreto silenzio in cui si è deciso di avvolgere l'espressione “persecuzione italiana dei cittadini ebrei”. Persecuzione da parte di chi, se è lecito chiedere? Non una parola relativa all'evidenza del fatto che fu un *anche* un regime fascista (non solo quello nazista) a operare quella persecuzione. Non un cenno alla dittatura, o regime o stato *fascista* o al fatto che quella “persecuzione” fu oggetto, innanzitutto, di una *politica di stato*. Così come val la pena ricordare anche che, nel dibattito parlamentare che ha accompagnato l'approvazione della legge, si era proposta la data del 16 ottobre (1943: deportazione degli ebrei rinchiusi nel ghetto di Roma), in alternativa al 27 gennaio (1945: abbattimento dei cancelli di Auschwitz). Ma la mozione non passò: come è stato osservato, lo slittamento tra le due date è significativo, chiamando in causa, quella del 16 ottobre, “la diretta responsabilità del fascismo nella partecipazione all'Olocausto” (A. Pugiotto, “*Quando (e perché) la memoria si fa legge*”, in *Quaderni costituzionali*, 1/2009, p. 27).

Altrove, le parole del legislatore hanno saputo fronteggiare più apertamente le singole responsabilità nazionali connesse al genocidio ebraico, risolvendo non già nel senso della rimozione, bensì dell'ammissione dei torti inflitti a vittime innocenti.

Coeva di quella italiana, la legge francese (644/2000) sulla Shoah è esplicitamente rivolta “à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français” (oltre che alla memoria dei c.d. Giusti di Francia, ovvero coloro che, a rischio della propria incolumità, protessero i perseguitati: “et d'hommage aux ‘Justes’ de France qui ont recueilli, protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide”). La volontà di sottolineare, al di là di ogni possibile ambiguità, il diretto coinvolgimento dell'État français nello sterminio ebraico è stato anzi, di fatto, il solo motivo che ha spinto il legislatore a intervenire nel 2000, posto che un atto normativo istitutivo della memoria delle vittime di quel genocidio già esisteva (décret 3 febbraio 1993); tuttavia, la formulazione di tale decreto aveva dato adito a legittime rimostranze, dal momento che si era posta tra virgolette l'espressione “Stato francese”, come se il legislatore del 1993 avesse voluto prendere le distanze da un regime (Vichy) che, sotto la pressione nazionalsocialista, non avrebbe potuto dirsi propriamente francese. L'intitolazione del decreto del 1993 recitava infatti: “Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dit ‘État français’ (1940-1944)” (Ch. Willmann, *Contribution judiciaire au débat sur la Mémoire*, in *La*

création du droit par le juge, Dalloz, Paris, 2007, p. 195-95). Insomma, il legislatore francese ha pensato, e a ragione, di riscrivere una legge soltanto per eliminare quel paio di virgolette che incorniciavano -a beneficio della rimozione francese- l'espressione "autorità di fatto detta 'Stato francese'".

Un altro esempio di atteggiamento meno reticente di quello adottato dal legislatore italiano nei confronti di un passato dittatoriale è offerto dalla legge spagnola di "memoria storica" (52/2007), dedicata alle vittime della dittatura, intitolata "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Legge, quest'ultima, tanto più significativa, in quanto non si limita all'aspetto commemorativo, prevedendo "medidas" (misure, risarcimenti), avendo inoltre inteso reagire al paradigma precedente dell'oblio comandato per legge (legge di amnistia del 1977). Nel caso della legge spagnola, siamo di fronte a una norma che si iscrive nel contesto di un più vasto fenomeno di riapertura dei conti col passato, visto che, a trent'anni di distanza, sono stati messi in discussione sia il "patto dell'oblio" tra le élite che condussero alla democrazia il paese dopo il franchismo, sia quell'antica decisione, presa allora, di evitare qualsiasi forma di "giustizia di transizione", che fu alla base della legge di amnistia dell'ottobre 1977 (così J. Rosatelli, *Fra memoria storica e restorative justice: il caso spagnolo*, in *Teoria politica*, 1/2009, p. 55). Se quest'ultima aveva siglato un modello di oblio giuridico, la legge della memoria del dicembre 2007 ha sancito un modello assai diverso, quello del risarcimento (non solo) simbolico delle vittime antifranchiste. Tale legge sembra aver dato voce a istanze diffuse in vasti settori della società civile spagnola, i quali hanno fatto, in qualche modo, dell'antifranchismo la "religione civile della Spagna", inaugurando la via di un nuovo "patriottismo costituzionale", fortemente voluto dall'era Zapatero (*ibidem*). Essa ha dunque un significato insieme simbolico, materiale e pedagogico. Le azioni di Garzon (volte alla ricerca delle vittime e alla riapertura delle fosse comuni) sono assai emblematiche di questo passaggio di sensibilità "dall'oblio concordato (e rifiuto di un'amnistia su cui aveva riposato la transizione) a una memoria consapevole. Il che significa che "dopo quasi trent'anni di consenso tra le forze politiche circa l'atteggiamento da tenere verso il passato, qualcosa sembra essere irrimediabilmente cambiato" (*ibidem*. Per un commento puntuale alle singole disposizioni della legge della memoria v. anche N. González Martín, *Ley de memoria histórica española (52/2007)*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 122/2008, pp. 979-991).

3) Quel che è certo, è che, a ben guardarli, i testi di legge sulla memoria sono disseminati di incongruenze o peculiarità che spingono inevitabilmente a riflettere sul complesso rapporto tra diritto e storia. Una legge sicuramente istruttiva in tal senso è quella francese che riconosce il genocidio degli armeni (29 gennaio 2001, n. 70), composta di un solo articolo: "la Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915". Un progetto di legge del 2005, mai approvato ad oggi, aveva configurato la negazione di quel genocidio come reato, in linea con la legislazione francese sul negazionismo (legge cd. Gayssot -dal nome del deputato comunista proponente- del 1990, il cui art. 24-bis prevede come reato la negazione della "existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'art. 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Per una dettagliata disamina della legge Gayssot, v. M. Imbleau, *La négation du génocide nazi. Liberté d'expression ou crime raciste? Le négationnisme de la Shoah en droit international et comparé*, L'Harmattan, Paris, 2003).

La peculiarità o, se si vuole, la "stranezza" della legge francese che riconosce il genocidio armeno risiede nella "dimensione extraterritoriale del dovere di memoria" (Ch. Willmann, cit. p. 199). Ciò che, se da un lato può leggersi positivamente, nel senso della "conferma delle posizioni dalla comunità internazionale e di quella europea", o come un passo in più verso "la riconciliazione tra Turchia e Armenia" o, ancora, come atto che "rende giustizia alle vittime del genocidio" (Ch. Willmann, cit., p. 199-200), dall'altro, non può che risultare, appunto, peculiare per il giurista, visto che essa "riguarda la memoria di un altro popolo, quello turco, il cui Stato possiede una speculare legge che punisce invece

chi sostenga che vi sia stato il genocidio armeno” (G. Poggeschi, cit., p. 214). Certo, a dar ragione di una legge siffatta possono intervenire considerazioni di tipo strettamente politico: ad iniziare dal fatto che la Francia conta la più grande comunità della diaspora armena in Europa, per finire con l'opposizione della Francia all'entrata della Turchia nell'Unione europea (evento strettamente condizionato, appunto, alla questione del riconoscimento del genocidio armeno da parte della Turchia”, *ivi*, p. 211). Resta il fatto che, al di là delle motivazioni di contingenza politica, la stranezza della legge resta tale per il giurista, “abituato a considerare l'efficacia delle norme emanate in un dato paese come efficaci solamente entro i confini di esso” (*ivi*, p. 218). Il che varrebbe, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, in terra francese, divenisse legge quel progetto già citato, volto a estendere il reato di negazionismo anche al genocidio armeno.

4) In ogni caso, che le leggi sulla memoria presentino incongruenze è il minimo, posto che il loro tema -il male estremo e la capacità o volontà degli uomini di ricordare il male che essi stessi hanno prodotto- è metafisico, se è vero che la metafisica è quel ramo della conoscenza che ha ad oggetto problemi di cui non si viene a capo. Le leggi sulla memoria ripropongono, in versione secolarizzata, il problema della teodicea (come impostato da O. Marquard, *Esoneri. Motivi di teodicea nella filosofia dell'epoca moderna*, in O. Marquard, A. Melloni, *La storia che giudica, la storia che assolve*, Laterza, 2008, p. 71 ss.). Se per Leibniz il problema era: si Deus, unde malum?, dopo la Rivoluzione Francese, quando cioè sarà l'uomo, e non più Dio, a essere visto come artefice e creatore della storia, il problema diventa: se l'uomo è il creatore della propria storia e delle “magnifiche sorti e progressive”, come si spiega il male? Chi fu responsabile di *quel* male? Appare sempre troppo gravoso, di fronte a ferite del genere, dire: tutti. E allora si dice: i nazisti. Solo loro. Il tribunale di Norimberga incarnò questo bisogno di individuare un colpevole, senza tuttavia poter risolvere integralmente il problema della responsabilità dell'eccidio, ascrivibile ai nazisti, certamente, ma inveratosi anche grazie a una rete estesissima di connivenze. A Norimberga, tutti i processi vennero istruiti in vista dello scopo di garantire, sì, la memoria ma, “al tempo stesso, di esorcizzarne la portata attraverso l'individuazione di una *quantità sopportabile* di colpevoli e colpe. (...) Nessun gerarca fascista italiano o croato o ungherese o ucraino passò mai da Norimberga. Sicché questo divenne, come lo chiama Jaspers, non solo ‘il tribunale dei vincitori’, ma anche il tribunale eretto per *uno* dei vinti, al di là del quale, nel resto dell'Europa, provvedimenti di esplicita clemenza o patteggiamenti della memoria regolavano diversamente i conti col passato” (A. Melloni, *ivi*, p. 10-11).

Se qualcosa va preteso dalla politica legislativa del ricordo è che le leggi sulla memoria non diventino pretesto per far passare il modello dell'esonero e dell'autoassoluzione. Sarebbe già tanto. Così come importante sarebbe dare l'opportuno contributo alla diffusione di opere come quella di Henry Morgenthau, anche soltanto per ricordare a noi tutti come la storia abbia provveduto a smentirne fiducia e speranze, che furono anche quelle del presidente Wilson -forte sostenitore della Società delle Nazioni- al quale Morgenthau così dedicò il suo *Diario*: “all'esponente americano dell'opinione pubblica mondiale più illuminata, che ha decretato che i diritti delle piccole nazioni devono essere rispettati e che crimini come quelli descritti in questo libro mai più oscureranno le pagine della storia”.